25334

Tribunale di Roma
Sezione Lavoro 4^ primo grado
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

N. 206612/02 R. Gen. dispositivo n.
Il giudice dott. Buonassisi nella causa
Tra

omissis
elettivamente domiciliata in Roma via P. Tacchini 7
nello studio dell' avv. Alessandro Cuggiani
che lo rappresenta per procura in margine al ricorso

E

Istituto di Vigilanza dell'Urbe-IVU
domiciliato in Roma via Donizetti 1
Rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Capua
che lo rappresenta per procura in atti- all'udienza del 22-10-2002 ha pronunciato il seguente dispositivo :

dichiara il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel 4° livello super con decorrenza giuridica dal 1/7/92 e per l'effetto condanna l'Istituto resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale a far tempo dal 16/4/97 ,pari a complessivi € 2205,27 ,oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo .
Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Il giudice

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ritualmente depositato OMISSIS , premesso di essere dipendente dell'IVU, Istituto di Vigilanza Urbe, come guardia particolare giurata e di essere inquadrato nel 4° livello del ccnl, esponeva al Giudice del lavoro di Roma di avere svolto in via continuativa , dall'aprile 1992 , le superiori mansioni proprie del 4° livello super e chiedeva pertanto che fosse dichiarato il proprio diritto a tale superiore inquadramento , con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle dovute differenze retributive, quantificate nell'allegato conteggio (€ 5.469,28 calcolate sino al febbraio 2002), oltre accessori , vittoria di spese e onorari.

Costituitosi il contraddittorio l'IVU eccepiva la prescrizione quinquennale rispetto alle differenze retributive , nonchè quella decennale rispetto al diritto alla qualifica e contestava il fondamento della domanda , di cui chiedeva il rigetto , vinte le spese.

Interrogate le parti , e autorizzato il deposito di " note" , la causa veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe letto in udienza.

Ancor prima di affrontare il problema relativo all'individuazione della norma (di fonte legale e/o contrattuale) da applicare al caso di specie, è necessario puntualizzare una serie di principi generali che governano l'istituto della c.d. "promozione automatica", ispirato alla duplice esigenza di garantire da un lato che le capacità professionali in possesso del lavoratore non vengano fruite dal datore di lavoro al di là di un limite ragionevole, senza che quest'ultimo si accolli gli oneri connessi ad un conseguente sviluppo di carriera del dipendente, e dall'altro che il datore di lavoro stesso possa impiegare, per un limitato periodo di tempo e per esigenze contingenti aziendali, dipendenti con determinate qualifiche in mansioni di qualifiche superiori, senza immediatamente riconoscere il diritto del dipendente assegnatario al passaggio definitivo al livello o qualifica superiore. In particolare secondo la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia occorre che il lavoratore dimostri: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa (e non meramente contingente), utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (c.f.r. Cass. 4496/1997); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza "qualitativa e quantitativa" delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento, dovendosi attribuire (c.f.r. Cass. 6230/98 e Cass. n. 2537/2000)) valore decisivo alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purchè non sporadiche o occasionali; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (c.f.r. Cass. 14569/99).

Nel caso di specie il ricorrente , inquadrato nel 4° livello , ha svolto in via continuativa dall'aprile 92 il servizio di vigilanza presso gli studi del Centro Palatino Mediaset in Roma. Nel ricorso si legge che le prestazioni avrebbero dovuto limitarsi al normale piantonamento fisso svolto tra la portineria e l'entrata degli studi e che , al contrario , il OMISSIS venne adibito alla supervisione del sistema d'allarme e del sistema di telecamere a circuito chiuso mediante il controllo dei monitor della portineria. Il Tagliavini assume di avere diritto ad essere inquadrato nel 4° livello super proprio in quanto per svolgere il proprio servizio non si limitava ad utilizzare l'apparato ricetrasmittente o il telefonino e l'eventuale

torcia elettrica (e cioè la tipica attrezzatura della guardia particolare giurata), ma doveva utilizzare apparati computerizzati e altri strumenti di controllo tecnologicamente avanzati , che richiedevano una competenza specifica , estranea e superiore a quella della G.P.G.

La portineria del Centro Mediaset è dotata di alcuni monitor che trasmettono le immagini riprese dal sistema di telecamere a circuito chiuso di cui è dotata l'area su cui sorge il centro Palatino e al cui controllo il OMISSIS era adibito .Un ulteriore monitor è stato più di recente installato in cui confluiscono , ad intermittenza , le immagini provenienti da altre tre telecamere collocate in altrettante aree del Centro , e chiamate dagli addetti ai lavori L1 (ponteggio esterno) e L 3 (studio 1). A questo sistema di telecamere è collegato un sistema d'allarme che il ricorrente doveva controllare e disattivare a richiesta degli operatori e , eccezionalmente , degli operai , per consentire il passaggio degli stessi.All'interno della portineria si trova poi la centrale degli allarmi che il OMISSIS doveva disinserire , mediante un'apposita chiave datagli in dotazione all'inizio del turno diurno (06.00) per permettere l'accesso al personale delle pulizie. In caso di allarme il ricorrente doveva disinserire l'allarme e procedere all'ispezione della zona cui l'allarme si riferiva , e , a seconda che si fosse trattato di un falso allarme o meno, egli doveva anche resettare lo stesso e procedere al suo reinserimento , oppure doveva avvisare la propria centrale.

Nel 4° livello super richiamato dal ricorrente rientrano **i Caporalmaggiori , Caporali , Appuntati , Vigili addetti al piantonamento fisso che in via continuativa e prevalente svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati.** Non sembra pertinente il richiamo della convenuta all'art. 29 del ccnl secondo il quale " *al vigile inquadrato ad un livello inferiore al 4° , che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa , oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza , sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del 4° livello super e quella relativa al livello di appartenenza , di cui al successivo art. 92 , aumentata del 33,58%.*" Francamente appare ardito affermare che questa norma indicherebbe in via esclusiva le figure che hanno diritto ad essere inquadrate nel 4° livello super , categoria che sarebbe stata introdotta proprio per inquadrare contrattualmente gli addetti alle centrali operative degli Istituti di Vigilanza , e cioè quel personale la cui attività è incentrata sul coordinamento e la gestione di tutte le pattuglie , le stazioni e le ricetrasmittenti di un istituto con circa 1400 dipendenti. Nessuna norma del ccnl riserva il 4° livello super ai soli addetti alle centrali operative e agli operatori di centrale .

L'istituto convenuto si è difeso sostenendo che il ricorrente non doveva fare altro che "vigilare" e contattare il sistema operativo in caso di necessità e che non vi sarebbe nulla di "tecnologicamente complesso" nel ripristinare il sistema di allarme (a parte la circostanza assolutamente pacifica che presso la postazione " reception " non vi sono personal computer) : ciò sarebbe confermato dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente che ha affermato in sede di interrogatorio libero che la sua attività si esplica "*mediante il controllo del monitor di cui è dotata la portineria del Centro Palatino*" e "*di dovere disinserire il sistema d'allarme mediante un'apposita chiave datagli in dotazione*". Con ciò il OMISSIS avrebbe ammesso di non avere alcun potere di reale "interazione" con gli apparati di sicurezza.Quindi secondo il convenuto, le attività svolte dal ricorrente resterebbero elementari anche se svolte con l'ausilio di un sistema di telecamere .La generica " esperienza " sarebbe assolutamente irrilevante ai fini del superiore inquadramento e l'attivazione o disattivazione del sistema di allarme si risolverebbe comunque nell'accendere o spegnere un interruttore.

In realtà la difesa dell'istituto si fonda sul presupposto , non confermato dal ccnl , che il 4° livello super debba essere riservato a colui che coordina e armonizza , anche attraverso computer , l'attività di centinaia di guardie.

Il regolamento del Questore di Roma , nel distinguere tra il servizio di vigilanza fissa ed il servizio di teleallarme e pronto intervento (artt. 10 e 16 disposizioni che non riguardano la centrale operativa disciplinata dall'art. 9) , chiarisce infatti che , nel primo caso , la G.P.G. *"svolge il servizio munito di apparato ricetrasmittente , torcia elettrica e ordine di servizio scritto* " e , nel secondo , *"svolge attività di conduzione di impianti ai quali pervengono impulsi che segnalano situazioni di pericolo riguardanti determinati beni affidati in sorveglianza"*.E' in questo quadro (vincolante) che deve essere inquadrata la declaratoria contrattuale e la stessa espressione " *apparati tecnologicamente avanzati* "utilizzata per distinguere la posizione del vigile di 4° livello "super" da quella del normale vigile di 4° livello che si limita a gestire la radio trasmittente e la torcia elettrica.Dunque nessuna norma riserva il 4° livello super ai soli addetti alla centrale operativa e lo stesso ccnl non richiede la prova di altri requisiti quali uno specifico potere di interazione , l'uso di un p.c. (la norma parla di "sistemi computerizzati ") ed una particolare complessità dell'impianto e delle mansioni svolte (il ccnl parla solo di strumenti di controllo " tecnologicamente avanzati"). Tantomeno è possibile operare improbabili distinzioni tra uso "attivo" e uso " passivo" del monitor .

Il ricorrente è addetto dal 1992 ad una periferica installata presso il cliente Centro Palatino (pag. 6 della memoria di costituzione) ed è pacifico che i sistemi di allarme sono monitorati e verificati dalla Centrale attraverso sistemi di hardware e software : quindi il OMISSIS è sicuramente sempre stato addetto dal 1992 in via esclusiva ad un sistema computerizzato cui è strettamente connessa l'attività di sicurezza da lui svolta.E' evidente d'altra parte il diverso contenuto professionale del vigile che deve solo gestire la radio trasmittente e la torcia elettrica , rispetto a chi è addetto ad un impianto di allarme e ad un circuito chiuso e svolge una attività " gestoria " che è del tutto estranea alla declaratoria dell'attuale inqudramento del OMISSIS (il 4°).

Dalla stessa memoria di costituzione si evince poi che tra le mansioni della G.P.G. addetta al Centro Palatino rientra anche la gestione dell'impianto di allarme , come richiesto dalla declaratoria contrattuale . Inoltre la lettura *della " procedura operativa per il controllo e la gestione dei sistemi d'allarme"* (doc. 4 della produzione della società) consente di comprendere che il sistema d'allarme è costituito da una unità di controllo centrale , dai mezzi di trasmissione e dalle periferiche presso i clienti .Ciò appare sufficiente ai fini del superiore inquadramento, alla luce della declaratoria contrattuale.

Va aggiunto che si tratta di mansioni svolte con carattere di continuità in via esclusiva e prevalente dal (e ciò sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto quello quantitativo , dovendosi attribuire decisivo valore nella materia alle mansioni più specifiche sul piano professionale , purchè non sporadiche e occasionali, ad es. Cass. n. 6230 del 23/6/98).

Per ciò che concerne i conteggi risultano prescritte le differenze relativamente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso effettuata il 16/4/2002 . I conteggi sono stati pertanto ridotti e le relative modifiche sono perfettamente ammissibili nel processo del lavoro,non comportando mutamento della domanda e potendo il lavoratore quantificare in corso di causa (da ultimo Cass. n. 9977 del 9/7/2002) . Trattandosi di una mera riduzione , e cioè di una operazione matematica elementare che deve essere

comunque effettuata dal giudice anche d'ufficio , non si pone alcun problema di violazione delle norme sul giusto contraddittorio.

In conclusione il ricorso merita , in questi limiti , accoglimento .Il ricorrente deve essere inquadrato nel 4° livello super a far tempo dal luglio 1992 , decorsi i tre mesi previsti dalla legge , prendendo in considerazione lo svolgimento delle superiori mansioni a partire dall'aprile dello stesso anno (vedi le note autorizzate del OMISSIS) . La convenuta deve anche corrispondere le differenze retributive maturate , ma solo per il periodo successivo al 16/4/97 , risultando prescritti i crediti per il periodo anteriore . Queste differenze sono pari ad € 2205,27 al settembre 2002. oltre accessori di legge.In ordine ai criteri contabili utilizzati per il calcolo non sono state formulate nella memoria di costituzione specifiche censure.

L'esistenza di pronuncie di contrario indirizzo consiglia di compensare integralmente le spese processuali fra le parti.

Roma 22-10-2002

Il giudice

IL CANCELLIERE CI
Doriana Bianchini

Depositato in Cancelleria
Roma, li 28 OTT. 2002
IL CANCELLIERE CI
Doriana Bianchini

19 DIC. 2003